

N. R.G. 11/2021



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di MODENA
sezione fallimentare

Il presidente

nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) promosso da:

RENATO SALZANO e DI NUNZIO ANNUNIZATA

rappresentati e difesi dall'Avv. VITTORIA ROMANIELLO

RICORRENTE

esaminata la domanda di apertura della procedura di **LIQUIDAZIONE DEI BENI** depositata dal ricorrenti in data 30-6-2021 ;

Vista la relazione particolareggiata dell'OCC dott Riccardo Corradini favorevole all'accoglimento della proposta;

rilevato che

sussistono i presupposti soggettivi di cui all'art. 6 L. n. 3/2013;

sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 l. n. 3/2012 in considerazione della qualifica del debitore e della natura dei debiti contratti;

non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, c. 2, lett. a) e b) L. n. 2/2012 e non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

trattandosi di coniugi conviventi il cui indebitamento è determinato da cause comuni sussistono le condizioni di applicabilità dell'art 7 bis l 3/2012;

il Tribunale adito è competente e sono stati depositati i documenti prescritti ex art 14 ter, osserva :



i ricorrenti si trovano in una situazione oggettiva di sovraindebitamento, ovvero in una situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio, ivi compresi i redditi da lavoro di entrambi i coniugi, determinata dall'esigenza di far fronte alle esigenze del nucleo familiare composta dai coniugi e da cinque figli -allo stato uno solo dei quali convivente- e nello specifico per avere contratto un mutuo per l'acquisto dell'abitazione familiare, oltre a vari crediti al consumo per far fronte al sostentamento del nucleo familiare ed a eventi sopravvenuti quali il sisma che ha determinato l'inagibilità dell'immobile e spese di ristrutturazione oltre che di reperimento di altro alloggio, non potendosi ravvisare nel comportamento tenuto dai ricorrenti all'epoca dei fatti di un ricorso al credito, senza la possibilità di far fronte agli impegni assunti;

la procedura di liquidazione proposta si fonda sulla vendita dell'immobile costituito dall'abitazione familiare sito in Carpi di proprietà di entrambi i coniugi e di una quota immobiliare di spettanza del solo SALZANO di un immobile sito in comune di Benevento oltre a parte del reddito da lavoro dei coniugi indicato dai ricorrenti in misura pari ad € 520,00 complessivamente mentre va ritenuta congrua la proposta formulata dall'OCC di corresponsione di un importo pari a € 300,00 ciascuno per l'intera durata della procedura, posto che ciascuno dei coniugi dispone di uno stipendio mensile di € 1500,00 e la restante parte risulta necessaria alle esigenze di vita del nucleo familiare, come da elenco delle spese indicato nella proposta e ciò a fronte di un indebitamento complessivo del nucleo familiare di € € 365.442,34, come indicato analiticamente nella proposta;

i ricorrenti danno atto altresì nella proposta di non essere titolari di beni mobili di valore al di fuori degli arredi dell'abitazione familiare ricompresi tra i beni impignorabili e di essere la Di Nunzio proprietaria di una autovettura priva di valore economico ed in ogni caso necessaria per svolgere la propria attività lavorativa che chiedono di non includere nella liquidazione dei beni,

sul punto si rileva che solo nella ipotesi in cui la vendita del bene risulti non economicamente conveniente potrà essere lasciata nella disponibilità della parte posto che la liquidazione dei beni presuppone la messa a disposizione dei creditori di tutti i beni suscettibili di una valutazione economica, esclusi i beni impignorabili ed i redditi necessari alle esigenze di vita e di mantenimento del nucleo familiare ;

quanto alle cessioni di credito e relative procedure in corso per effetto dei finanziamenti ottenuti dai ricorrenti con cessione del quinto dello stipendio l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento importa la sospensione dei relativi prelievi, come del resto previsto dalle modifiche introdotte dal dl 137/2020 e ciò in quanto la cessione del quinto va qualificata come cessione di credito futuro e l'ingresso della procedura ne sospende l'efficacia, come per tutte le procedure esecutive pendenti;

ritenuto che per quanto detto può darsi ingresso alla procedura proposta in quanto conforme ai requisiti di legge

P.Q.M.

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **RENATO SALZANO e DI NUNZIO ANNUNZIATA**
nomina

quale liquidatore il dott. **RICCARDO CORRADINI**

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che un estratto della domanda e del decreto siano pubblicati per una volta sul sito INTERNET di questo tribunale



DICHIARA

Non compresa nella liquidazione dei beni la somma necessaria ai ricorrenti per il proprio mantenimento relativa all'attuale reddito da lavoro dipendente , con obbligo per i sovraindebitati di versamento per ciascuno di essi alla procedura dell'importo mensile di € 300,00 per tutta la sua durata;
dispone l'acquisizione alla procedura di tutti i beni mobili ed immobili di loro spettanza fatta eccezione per i beni impignorabili e per i mobili registrati se privi di un valore di mercato;

ordina

la trascrizione del decreto su eventuali beni immobili e beni mobili registrati a cura del liquidatore, previo versamento di un congruo fondo spese da parte del ricorrente;
dispone che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione ed in ogni caso non oltre i quattro anni successivi al deposito della domanda,
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Modena, 1-7-2021

Il PRESIDENTE

Emilia Salvatore

